

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

GIOVEDÌ 23 GIUGNO 1966

(90^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Provvedimenti a favore del naviglio della Guardia di finanza » (1141) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE Pag. 1653, 1654
CUZARI, relatore 1653
VALSECCHI, Sottosegretario di Stato per le finanze 1654

« Integrazione dell'articolo 109 della legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e tabacchi » (1230) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE 1652, 1653
BONACINA, relatore 1652
VALSECCHI, Sottosegretario di Stato per le finanze 1653

« Norme circa la tenuta dei conti correnti con il Tesoro » (1274) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione e rinvio):

PRESIDENTE 1653

« Deroghe al monopolio di Stato del chinino » (1295) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE 1651, 1652
MARTINELLI, f.f. relatore 1651

VALSECCHI, Sottosegretario di Stato per le finanze Pag. 1652

« Nuova fissazione del termine per la distillazione agevolata del vino acquistato a norma del decreto ministeriale 18 giugno 1965 » (1598) (D'iniziativa dei deputati De Leonardis ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE 1650, 1651
BERTOLI 1651
DE LUCA 1650
MAIER, relatore 1650, 1651
VALSECCHI, Sottosegretario di Stato per le finanze 1651

La seduta è aperta alle ore 11.

Sono presenti i senatori: Bertoli, Bertone, Bonacina, Bosso, Cenini, Conti, Cuzari, De Luca Angelo, Ferreri, Fortunati, Gigliotti, Lo Giudice, Maier, Maccarrone, Martinelli, Militerni, Parri, Pecoraro, Pellegrino, Pesenti, Roda, Salari, Salerni, Stefanelli e Trabucchi.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Valsecchi Athos e Colombo Vittorino e per il tesoro Agrimi.

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)90^a SEDUTA (23 giugno 1966)

PELLEGRINO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati De Leonardis ed altri: « Nuova fissazione del termine per la distillazione agevolata del vino acquistato a norma del decreto ministeriale 18 giugno 1965 » (1598) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati De Leonardis, Urso, Imperiale, Laforgia, Semeraro, Scarascia, e Mugnozza: « Nuova fissazione del termine per la distillazione agevolata del vino acquistato a norma del decreto ministeriale 18 giugno 1965 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico

Le agevolazioni previste per la distillazione agevolata a norma del decreto-legge 18 marzo 1965, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 19 maggio 1965, n. 455, si applicano, fino a due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, alle residue partite di vino acquistate dagli enti in esecuzione del decreto ministeriale 18 giugno 1965, sotto l'osservanza delle formalità e modalità che saranno stabilite dal Ministero per le finanze.

MAIER, *relatore*. Col decreto-legge 18 marzo 1965, n. 146, convertito, con modifiche, nella legge 19 maggio 1965, n. 455, furono stabiliti degli abbuoni di imposte per lo spirito e l'acquavite di vino, anche se alterato, fissando il termine di scadenza, per la distillazione del vino acquistato entro il 30 giugno 1965, alla data del 31 luglio 1965.

Questo abbuono di imposta era del 75 per cento per un terzo dello spirito estratto da magazzini fiduciari dopo sei mesi, dell'85 per cento per un terzo dopo un anno, e del 90 per cento per un terzo dopo due anni.

Anche per il rimanente prodotto, fino al 31 luglio 1965 fu stabilito un abbuono di imposta del 90 per cento, prescrivendo che un terzo doveva uscire dal magazzino di invecchiamento dopo sei mesi, un terzo dopo un anno, un terzo dopo due anni. L'agevolazione veniva conferita per il vino che era stato acquistato a un prezzo non inferiore a lire 550 per ettogrado. L'articolo 5 della legge stabiliva che, al fine di mantenere la corresponsione del giusto premio, di cui al precedente articolo 4 (cioè di lire 550), con particolare riguardo ai piccoli e medi produttori singoli od associati, « il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con proprio decreto, può disporre che gli acquisti siano effettuati per il tramite di enti e associazioni agricole all'uopo indicate ».

In applicazione di detto articolo 5, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con decreto 18 giugno 1965 autorizzò la Sezione speciale per la riforma fondiaria dell'Ente irrigazione Puglia e Lucania e la Federazione italiana dei consorzi agrari ad effettuare acquisti fino a 200.000 ettolitri di vino. In seguito a tale decreto del 18 giugno 1965 risultò impossibile effettuare la distillazione entro il periodo stabilito dalla legge, cioè, entro il 31 luglio 1965, per cui 54.000 ettolitri sono rimasti da distillare.

Ora, il disegno di legge ha appunto lo scopo di prorogare questo periodo che era stato fissato alla data del 31 luglio 1965, fino a due mesi dall'entrata in vigore della presente legge per consentire, appunto, la distillazione di questi 54.000 ettolitri che si trovano in parte presso l'ammasso del comune di San Severo per 17.000 ettolitri circa, e, per il rimanente, presso i singoli produttori.

Questo è lo scopo del disegno di legge.

DE LUCA. Proroghiamo il termine di quattro mesi.

MAIER, *relatore*. In ogni modo, il disegno di legge ci è pervenuto dalla Camera in questi termini: due mesi dalla pubblicazione della legge, quindi, qualcosa di più dall'entrata in vigore. Quello che è sperabile è che la materia venga regolata in ma-

niera diversa per ovviare una volta per tutte agli inconvenienti che si sono verificati.

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Sono d'accordo per disciplinare la materia della distillazione agevolata in modo che siano non necessari sempre interventi annuali.

M A I E R , *relatore*. Questo vino che resta nelle cantine, oltre a riempire i recipienti, può essere pericoloso anche per la conservazione del nuovo prodotto e, quindi, è auspicabile un provvedimento in tal senso.

B E R T O L I . Noi voteremo a favore di questo disegno di legge, associandoci alle osservazioni fatte sia dal relatore sia dal rappresentante del Governo sulla necessità di disciplinare la materia in modo permanente, invece che con disegni di legge speciali.

P R E S I D E N T E . I raccolti variano di anno in anno: un anno può essere necessario adottare questo provvedimento, mentre un altro anno ciò può essere superfluo.

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ma, attraverso l'esame delle situazioni verificatesi in questi anni, saremo in grado di fissare un massimale.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge « Deroghe al monopolio di Stato del chinino » (1295) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Deroghe al monopolio di Stato del chinino », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Data l'assenza del relatore senatore Conti, impegnato nei lavori dell'Assemblea, il senatore Martinelli riferirà brevemente sul disegno di legge.

M A R T I N E L L I , *f. f. relatore*. Il disegno di legge n. 1295 Senato, che corrisponde al n. 2295 della Camera, e che è stato approvato senza alcuna discussione da quel ramo del Parlamento, si propone di rendere applicabili le norme contenute nell'articolo 37 del Trattato di Roma riguardanti, nel caso specifico, il riordinamento del monopolio del chinino. Dice infatti la relazione governativa che « il disegno di legge è stato proposto sia per consentire la libera importazione in Italia dei prodotti chinacei, sia per abolire il diritto di monopolio che tuttora viene percepito sui prodotti chinacei importati e che ha carattere discriminatorio ».

La relazione, poi, afferma che in seguito ai successi conseguiti in questi ultimi anni nella lotta contro l'endemia malarica, si rende ormai inutile il controllo delle importazioni dei prodotti chinacei che, finora, è stato esercitato dall'amministrazione dei monopoli che si riservava l'autorizzazione della importazione delle singole partite; il monopolio realizzava un cespite aggirantesi sui 30 milioni di lire annui, dato che il diritto di monopolio gravava nella misura di 1.500 lire per chilogrammo di chinino. Dice anche la relazione che è opporuno che sia continuata, sia pure in regime di concorrenza, la produzione e la vendita dei tradizionali chinacei di Stato, non solo per l'azione calmieratrice che essi possono svolgere, soprattutto nei periodi epidemici, sia perchè lo smercio dei prodotti chinacei attraverso le rivendite di generi di monopolio, la cui organizzazione è capillare, possono in questo modo essere resi accessibili a tutti.

Questa è, in breve, la sostanza del disegno di legge che si compone di tre articoli, l'ultimo dei quali riguarda esclusivamente la abrogazione di norme non più compatibili con quelle che noi ci proponiamo di approvare attraverso il disegno di legge.

Per queste ragioni propongo l'approvazione del disegno di legge medesimo.

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Mi rimetto alla chiara esposizione che ha fatto il senatore Martinnelli.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

In deroga agli articoli 1, 2 e 3 del regio decreto-legge 8 marzo 1934, n. 736, convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1090, è ammessa l'importazione in Italia della corteccia di cincona, dei sali di chinino e degli alcaloidi estratti dalla cincona sia allo stato di purezza, che mescolati ad altre sostanze, nonchè dei preparati sussidiari del chinino e degli antimalarici sintetici.

(È approvato).

Art. 2.

Il diritto di monopolio previsto all'articolo 2 del regio decreto-legge 8 marzo 1934, n. 736, convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1090, è soppeso.

La minore entrata, valutata in circa 30 milioni annui, sarà compensata con l'aumento del prezzo di vendita dei preparati di chinino dello Stato, ai sensi dell'articolo 5 del regio decreto-legge 8 marzo 1934, n. 736, convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1090.

(È approvato).

Art. 3.

Sono abrogate le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1137, convertito nella legge 8 aprile 1935, n. 818, e ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Integrazione dell'articolo 109 della legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e tabacchi » (1230)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Integrazione dell'articolo 109 della legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e tabacchi ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

All'articolo 109 della legge 17 luglio 1942, n. 907, è inserito, dopo il quarto comma, il comma seguente:

« Anche i mezzi di trasporto saranno venduti dai predetti organi mediante pubblica gara e con accreditamento del prezzo a favore degli aventi diritto, previo nulla osta del giudice competente. Il nulla osta potrà essere negato soltanto se il mantenimento del sequestro sia strettamente necessario ai fini dell'accertamento del reato ».

B O N A C I N A , *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi; l'articolo 109 della legge 17 luglio 1962, n. 907, dà la facoltà all'Autorità giudiziaria di vendere gli oggetti sequestrati in seguito ad operazioni svolte per reprimere il contrabbando dei generi di monopolio.

Il ritmo sempre più intenso dei sequestri di mezzi di trasporto operati dalla Guardia di finanza ha esaurito la disponibilità di spazio utile di proprietà dell'Amministrazione finanziaria, mentre la definitiva confisca o restituzione avviene, di solito, dopo lungo tempo. Questo stato di cose porta ad un deterioramento di tali mezzi che,

in ultima analisi, reca grave danno sia al proprietario in caso di restituzione del bene, sia all'Erario in caso di confisca.

Il comma che questo provvedimento propone di aggiungere all'articolo 109 della citata legge, dà la facoltà all'Autorità giudiziaria di vendere questi mezzi altrimenti destinati a deteriorarsi e ad invecchiare dato che continua è l'immissione sul mercato di nuovi modelli.

In questo senso è stato predisposto il provvedimento al nostro esame, che raccomando alla vostra approvazione.

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Faccio mie le argomentazioni del relatore e invito gli onorevoli commissari ad approvare il disegno di legge in discussione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Rinvio della discussione del disegno di legge: « Norme circa la tenuta dei conti correnti con il Tesoro » (1274) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme circa la tenuta dei conti correnti con il Tesoro », già approvato dalla Camera dei deputati.

Informo la Commissione che il rappresentante del Governo ha chiesto di rinviare la discussione di questo provvedimento per avere il tempo di studiare gli emendamenti proposti dal senatore Bonacina nella seduta odierna.

Se non si fanno osservazioni, la discussione del disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Provvedimenti a favore del navigio della Guardia di finanza » (1141)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Provvedimenti a favore del navigio della Guardia di finanza ».

C U Z A R I , *relatore*. Il disegno di legge in esame, presentato al Senato sin dal 21 aprile dello scorso anno, parte dalla constatazione che varie organizzazioni contrabbandiere, aventi basi di partenza nei porti del Mediterraneo, operano a danno della nostra economia avvalendosi di mezzi moderni, le cui caratteristiche sono una elevata velocità fornita da motori a benzina e a nafta e la leggerezza degli scafi che, pur consentendo una maggior agilità, non va a danno della resistenza agli urti. I mezzi dei contrabbandieri sono affidati a comandanti ed equipaggi di grande perizia marinaresca, capaci di sopportare i disagi e di tenere il mare anche in condizioni di tempo avverse.

Di fronte al continuo evolversi dei mezzi contrabbandieri, alle accresciute doti di potenza, autonomia e velocità, alla costante aderenza ai più moderni ritrovati della tecnica navale, il Corpo della Guardia di finanza dispone oggi — salvo pochi mezzi costruiti negli ultimi anni — di 25 motovedette da crociera costruite nel 1934 e durante l'ultimo conflitto, in condizioni tali non solo da non costituire un ostacolo serio per i potenti mezzi contrabbandieri, ma di non offrire neppure sufficienti garanzie di tenuta di mare in condizioni di tempo avverse.

Tali natanti, che hanno assolto in passato compiti di vitale importanza, a causa delle attuali precarie condizioni, dovranno necessariamente essere dismessi in breve tempo e la Guardia di finanza vedrà di conseguenza seriamente compromessa l'efficienza dell'intero servizio navale il quale, invece, necessita di unità costiere le quali, oltre a svolgere

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

90ª SEDUTA (23 giugno 1966)

re normalmente la vigilanza preventiva, soprattutto notturna, effettivo anche i servizi di polizia marittima, di vigilanza sulla pesca, di assistenza e di segnalazione, nonché di unità alturiere, capaci di svolgere in condizioni di sicurezza e con la necessaria tempestività l'azione rivolta alla cattura dei natanti contrabbandieri. Queste unità dovranno possedere caratteristiche di velocità e qualità nautiche per lo meno uguali a quelle dei mezzi contrabbandieri, una autonomia quanto più possibile vicina a quella dei mezzi contrabbandieri così da essere in condizioni di attuare fuori delle acque territoriali un inseguimento prolungato e di rientrare successivamente nel porto più vicino; e dovranno infine avere una tenuta al mare almeno fino a forza cinque.

Appare pertanto evidente la necessità di addivenire ad un adeguato rinnovamento che consenta alla Guardia di finanza di sostituire, in un congruo periodo di tempo i mezzi navali insufficienti — oltre alle ricordate 25 motovedette da crociera, anche altre 6 costruite nel 1942, essere pure in condizioni precarie e non suscettibili di riparazioni — e, nel contempo, di operare con i normali stanziamenti di bilancio, peraltro non certo cospicui (60 milioni nel 1960-61, 170 nel 1961-62, 157 nel 1962-63, 165 nel 1963-64 e 2,5 nel secondo semestre del 1964) il graduale rinnovamento anche dei mezzi costieri, già iniziato nei passati esercizi con buoni risultati. Questo è il fine del presente disegno di legge. Peraltro la somma da esso stanziata non consentirà di sostituire integralmente le 25 motovedette da radiare, in quanto il costo di ogni unità è superiore ai 200 milioni di lire, ma permetterà di acquistare un numero di natanti alturiere — motovedette e motoscafi — in grado di costituire un'efficace protezione alle offese provenienti dalle organizzazioni contrabbandiere negli scacchieri tirrenico e adriatico.

Nel corso della precedente discussione ci limitammo a constatare che l'articolo 3 faceva riferimento all'esercizio finanziario 1965 e, dunque, che era necessario provvedere a modificarlo, collegandolo all'attuale eserci-

zio. Mi risulta che il rappresentante del Ministero delle finanze è latore di un nuovo testo dell'articolo 3 che tiene conto di tale esigenza e pertanto non mi resta che invitare la Commissione ad approvare il provvedimento.

V A L S E C C H I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Ministero ha provveduto ad elaborare il seguente nuovo testo dell'articolo 3: « Alla copertura dell'onere annuo di lire 367 milioni afferente agli esercizi finanziari 1965 e 1966 si provvede mediante riduzione dell'apposito fondo speciale iscritto negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per i predetti anni, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli.

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 3 miliardi e 670 milioni per l'acquisto di natanti da iscrivere nei quadri del naviglio della Guardia di finanza.

(È approvato).

Art. 2.

La somma di cui al precedente articolo, ripartita in dieci esercizi finanziari, sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze in ragione di lire 367 milioni per ogni esercizio a decorrere dall'esercizio 1965.

Le somme non utilizzate in ciascun esercizio possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

(È approvato).

Art. 3.

Alla copertura dell'onere di lire 367 milioni afferente all'esercizio finanziario 1965 si provvederà mediante riduzione dell'apposito fondo speciale iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Come i colleghi sanno, di questo articolo il rappresentante del Governo ha presentato un nuovo testo, di cui do lettura:

« Alla copertura dell'onere annuo di lire 367 milioni afferente agli esercizi finanziari 1965 e 1966 si provvede mediante riduzione dell'apposito fondo speciale iscritto negli

stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,50.

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari